

- e) il rapporto di protezione e confidenza con Francesco Bidognetti e con il cugino Bernardo Cirillo (Gaetano Vassallo, Anna Carrino, Domenico Bidognetti);
- f) il sistema di individuazione apicale del candidato da sostenere e di diramazione del messaggio ai capizone (Domenico Bidognetti, Dario De Simone, Raffaele Ferrara, Domenico Frascogna).

E' dunque provato - al livello di gravità indiziaria richiesto dall'articolo 273 c.p.p. - anche questo aspetto dello scambio 'voti contro favori'.

I rapporti di affinità familiare, comune estrazione territoriale e acclarata confidenza/gratitudine impediscono, allo stato, di ritenere credibili argomenti difensivi che siano incentrati sul tema dell'inconsapevolezza dell'indagato circa l'estrazione camorristica dei soggetti con i quali venne di volta in volta a relazionarsi, nelle vicende sopra enunciate.

Non può infine dubitarsi che nell'anno 2000, quando iniziò a patrocinare le iniziative dei fratelli Orsi nel settore dei rifiuti, Cosentino fosse un politico di caratura medio-alta in costante ascesa.

Tale classificazione è suggerita dalla progressione senza inciampi della sua carriera politica, dalla conquista (avvenuta già nell'anno 1996) del ruolo di parlamentare, dal fattivo controllo di molte delle amministrazioni comunali che avrebbero conferito alla società mista gli affidamenti diretti, dalle conclamate relazioni con la struttura commissariale e con altri esponenti politici importanti del territorio.

Così classificato il ruolo politico dell'indagato, la sentenza Mannino del 2005 consentirebbe di riconoscere all'indagato un livello di 'affidabilità' tale, da attribuire rilevanza causale (in termini di rafforzamento del sodalizio) già al solo dato della sua '*'promessa di disponibilità'*'.

Come si è visto però ricorrono nel compendio indiziario prove di effettiva ed efficace attivazione talmente consistenti, da far ritenere che il contributo offerto da Cosentino alle iniziative imprenditoriali del clan dei casalesi, sarebbe causalmente rilevante, anche se egli fosse un politico di modesta caratura.



Dr. Raffaele Piccirillo 349

24. LE ESIGENZE CAUTELARI

E' pacifico in giurisprudenza che anche il concorso esterno in associazione di tipo mafioso sia assoggettato alle presunzioni sancite dall'art. 275 comma 3 c.p.p.: presunzione relativa di sussistenza dei *pericula libertatis*; *presunzione juris et de jure* di esclusiva adeguatezza della misura custodiale carceraria.

E' chiara sul punto l'affermazione contenuta nella sentenza della Seconda Sezione della Suprema Corte (Cass., II, 18.11 - 16.12.2004, n. 48444, Cozza) per la quale: "anche il concorso esterno in associazione di stampo mafioso rientra tra i reati per i quali, in ordine alle esigenze cautelari, l'articolo 275 c.p.p. pone una presunzione di pericolosità: esso invero integra pur sempre una partecipazione nel reato associativo e comunque persegue - quanto meno - il fine di agevolarte l'attività di tali sodalizi⁶⁷".

Il regime presuntivo esimerebbe questo giudice da ulteriori considerazioni sul tema.

Non possono tuttavia sottacersi:

- la peculiarità del ruolo politico rivestito dall'indagato, parlamentare e sottosegretario di governo;
- la datazione delle principali risultanze di prova indiziaria che non supera l'anno 2004.

La prima circostanza induce a ritenere superata la presunzione del 'pericolo di fuga', dal momento che la sottrazione al processo implicherebbe per l'imputato anche uno sradicamento dai territori in cui si esprime la sua personalità politica e istituzionale.

La seconda non è sufficiente invece a ritenere elisa l'esigenza di cui all'articolo 274 lettera c) c.p.p. Ciò per vari ordini di ragioni.

Innanzitutto per il costante insegnamento giurisprudenziale che in materia di criminalità organizzata mafiosa, persino nei casi di sopravvenienza di periodi detentivi, esige la prova effettiva del recesso dal legame criminale per ritenere terminata la condotta.

⁶⁷ Vedi nello stesso senso Cass., VI, 20 ottobre 1995, Masselli

In secondo luogo, deve considerarsi che il tema dell'attualità delle esigenze non coincide (neppure nelle materie non governate da presunzioni) con quello dell'attualità del comportamento incriminato.

Nel caso in esame non possono sottacersi gli indici di allarme rappresentati in concreto: dall'aggressività del sodalizio camorristico denominato clan dei Casalesi; dal perdurare della sua operatività, in ragione anche del permanente stato di latitanza di alcuni degli esponenti apicali; del permanere dell'interesse del sodalizio per l'investimento in attività imprenditoriali con vocazione monopolistica (settore specifico nel quale l'indagato risulta aver prestato il proprio contributo).

Orientando l'ottica verso indici di allarme maggiormente personalizzati, non può omettersi di considerare: il consolidamento e la continuità dei rapporti criminali che hanno agevolato il Cosentino nella sua carriera politica; la pluralità di competizioni elettorali nelle quali il Cosentino risulta essere stato sostenuto dall'organizzazione criminale; il rilievo strategico e di lungo termine del contributo documentato dalle indagini qui compendiate; la persistenza del debito di gratitudine verso un'organizzazione cui egli deve (almeno in parte) le sue fortune.


Tutti questi dati inducono a ritenere allo stato insussistente la 'prova contraria' capace di vincere la presunzione relativa di cui alla norma citata.

E' per definizione insuperabile la presunzione di esclusiva adeguatezza della misura custodiale carceraria.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Essendo accertato in atti lo status di parlamentare rivestito dall'indagato, l'esecuzione della presente ordinanza è subordinata alla condizione che sia rilasciata dalla Camera dei Deputati l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 della legge 20 giugno 2003 n. 140.

L'autorizzazione sarà richiesta da questo Giudice ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 4 comma 2 e 5 della legge citata.



P.Q.M.

Letti gli artt. 291 e ss. c.p.p.,

applica all'indagato Nicola Cosentino, nato a Casal di Principe il 2 gennaio 1959, ivi residente in Corso Umberto I n. 44, la misura della custodia cautelare in carcere.

Letti gli artt. 4 e 5 della legge 20 giugno 2003 n. 140,

sospende l'esecuzione del presente provvedimento e contestualmente dispone la trasmissione di copia dell'atto al Signor Presidente della Camera dei Deputati con richiesta di apposita autorizzazione.

Si riserva di trasmettere a detta Autorità gli ulteriori atti depositati ai sensi dell'articolo 291 c.p.p., ove ciò risulti necessario ai fini della richiesta autorizzazione.

Trasmette copia della presente ordinanza ai Pubblici Ministeri richiedenti, dottori Alessandro Milita e Giuseppe Narducci.

Napoli, 7 novembre 2009

IL CANCELLIERE


Raffaella Ungaro
(firma)

IL GIUDICE

dr. Raffaele Piccirillo
(firma)

INDICE

CONTESTAZIONE CAUTELARE	PAG. 1
1. COORDINATE GIURIDICHE DELLA COLLUSIONE POLITICO - MAFIOSA	
	PAG. 3
2. IL RAPPORTO DI SCAMBIO 'VOTI CONTRO FAVORI' STIPULATO DALL'INDAGATO NICOLA COSENTINO CON IL CLAN DEI CASALESI NEL RACCONTO DI GAETANO VASSALLO	PAG. 23
BREVE PROFILO DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA	PAG. 23
LE DICHIARAZIONI A CARICO DI NICOLA COSENTINO	PAG. 25
3. I FRATELLI MICHELE E SERGIO ORSI, DOMINATORI DELLA ECO4, ERANO IMPRENDITORI MAFIOSI. LE DICHIARAZIONI DI LUIGI E ALFONSO DIANA	PAG. 56
4. I FRATELLI ORSI S'INVENTANO IMPRENDITORI NEL SETTORE DEI RIFIUTI E STRINGONO UN PATTO CON IL GRUPPO DI FRANCESCO BIDOGNETTI. LA NEUTRALIZZAZIONE DEL CONCORRENTE ECOCAMPANIA S.R.L. DI NICOLA FERRARO	PAG. 60
5. L'AZIONE CORRUSTRICE E LA TURBATIVA D'ASTA	PAG. 61
6. IL PATROCINIO DELLA FAZIONE BIDOGNETTIANA	PAG. 82
LE DICHIARAZIONI DI GAETANO VASSALLO	PAG. 82
7. LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE DEL 2000 E I RISCONTRI DOCUMENTALI DELLE DICHIARAZIONI DI GAETANO VASSALLO SULL'ORIGINE MAFIOSA DI ECO4	
	PAG. 127
8. LE DICHIARAZIONI RESE DA EMILIO DI CATERINO, NICOLA FERRARO E MICHELE ORSI	
	PAG. 150



9. LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA TAPPA DEL PROGETTO STRATEGICO DI SERGIO ORSI E GAETANO VASSALLO. LA MONOPOLIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

PAG. 161

10. LA MEDIAZIONE CRIMINALE OFFERTA ALLA ECO4 DAL GRUPPO BIDOGNETTI

PAG. 171

11. LA NUOVA ALLEANZA STRETTA DAGLI ORSI CON IL GRUPPO SCHIAVONE

PAG. 194

12. LA ECOQUATTRO S.P.A. E IL PARADIGMA DELL'IMPRESA MAFIOSA

PAG. 200

13. PROFILO DI BERNARDO CIRILLO 'O GEOMETRA

PAG. 203

14. IL DOMINIO GESTIONALE DI SERGIO ORSI SULLA SOCIETÀ MISTA

PAG. 217

15. IL CONTROLLO POLITICO DI NICOLA COSENTINO SULLA SOCIETÀ MISTA ECO4 E LE SUE ASSIDUE RELAZIONI CON SERGIO ORSI

15A. IL DOMINIO DELLE ASSUNZIONI, DEGLI INCARICHI, DELLE NOMINE DEL C.D.A.

PAG. 228

15B. LA PROMOZIONE AUTOREVOLE DELL'ONOREVOLE COSENTINO SULLE DECISIONI STRATEGICHE DIRETTE AD APRIRE 'UNA BRECCIA' NEL SISTEMA FIBE - FISIA ITALIMPIANTI

PAG. 261

15C. LE DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE VALENTE E IL SUPERCONSORZIO IMPREGEKO

PAG. 261

- 15D. I CONTRATTI STIPULATI DAL COMMISSARIO BASSOLINO CON L'ATI FISIA ITALIMPIANTI E LA STRATEGIA DI RIDIMENSIONAMENTO DELLA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA** PAG. 273
- 15E. IL RUOLO CRUCIALE DI IMPREGECHO NELLA STRATEGIA DESCRITTA DA VALENTE** PAG. 276
- 15F. L'IMPREGECHO COME DIAFRAMMA FORMALE POSTO TRA GLI IMPRENDITORI CAMORRISTI E IL COMMISSARIATO DI GOVERNO** PAG. 292
- 15G. LA SPONSORIZZAZIONE DI NICOLA COSENTINO PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA DISCARICA LO UTTARO (2002)** PAG. 297
- 16. VALUTAZIONE CONCLUSIVA SUL 'PATTO VOTI CONTRO FAVORI' ADDEBITATO DA GAETANO VASSALLO ALL'INDAGATO NICOLA COSENTINO** PAG. 308
- 17. DARIO DE SIMONE** PAG. 311
- 18. DOMENICO FRASCOGNÀ E RAFFAELE FERRARA** PAG. 315
- 19. CARMINE SCHIAVONE** PAG. 318
- 20. DOMENICO BIDOGNETTI. LA SCELTA DEI CANDIDATI E IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL CONSENSO PRATICATO DAL CLAN DEI CASALESI. GAETANO VASSALLO COME PROCACCIATORE DI VOTI. IL SOSTEGNO ELETTORALE DI NICOLA COSENTINO** PAG. 324
- 21. LE DICHIARAZIONI DI ANNA CARRINO E LE INTERCETTAZIONI ESEGUITE TRA L'APRILE E IL GIUGNO 2004 PRESSO IL CARCERE DI ASCOLI PICENO** PAG. 333
- 22. LE NOTIZIE D'AMBIENTE RIFERITE DA ORESTE SPAGNUOLO E MICHELE FRONCILLO**

PAG. 346

**23. VALUTAZIONE CONCLUSIVA DEL QUADRO INDIZIARIO E CONFRONTO
CON IL PARADIGMA DEL CONCORSO ESTERNO DEL POLITICO**

PAG. 348

24. LE ESIGENZE CAUTELARI PAG. 350**SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE** PAG. 351**DISPOSITIVO** PAG. 352